

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Provincia di Pavia

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DAL 01.01.2026 AL

30.06.2030

CIG *****

L'anno **DUEMILAVENTI******* il giorno *********, del mese di ********* alle ore 10.00

e nella Residenza Comunale – Ufficio di Segreteria

Avanti di me Dott. *********, Segretario del Comune di Gravellona Lomellina,

autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica

amministrativa, sono comparsi i Signori:

1) ********* nata a *********(**) il ********* in qualità di

*********del Comune di Gravellona Lomellina, che qui interviene in nome

e per conto dello stesso Comune C.F. 85001830182 P.IVA 00503370181, di seguito

indicato più brevemente COMUNE;

2) ********* nato a ********* (**) il ********* in qualità di procuratore

speciale della società ********* con sede in Via ********* – ********* (**)-

P.IVA : *********di seguito indicato più brevemente “appaltatore”;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Segretario Comunale/Responsabile del servizio n. ********* in

data *********, si stabiliva di procedere all'appalto del servizio di mensa scolastica nelle

scuole dell'infanzia e primaria dal 01.01.2026 al 30.06.2030, mediante procedura

negoziata, con le modalità di cui all'art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs 36/2023;

- con la suddetta determinazione sono stati approvati la lettera di invito e il capitolato

di gara con i relativi allegati ed è stato disposto di assumere quale criterio di selezione

delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo

108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- con determinazione del Segretario Comunale/Responsabile del servizio n. ^{***}, in

data *****, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'appalto del

servizio , in via definitiva, all'impresa suddetta;

- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data ***** a seguito

della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'impresa aggiudicataria;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all'impresa

*****. con sede in Via ***** – ***** (**)- P.IVA : ***** in persona del suo legale

rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di mensa

scolastica delle scuole dell'infanzia e primaria dal 01.01.2026 al 30.06.2030 che dovrà

essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3 – Durata e penali

1. Il contratto ha una durata dal 01.01.2026 e termina il 31.06.2030.

2. In caso di inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno

comminate dal Responsabile Unico del Procedimento delle penali come previsto

dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile

all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente

sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione

Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Dec.

Art. 4 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. ***** emessa da *****

in data ***** per un importo di Euro *****.

2. Ai sensi dell'articolo ****, comma **** del D.Lgs. n.36/2023, la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta

dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma

2 del codice civile.

3. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più

all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilità del maggior danno.

4. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel

caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare di gara e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario e che lo stesso dichiara di conoscere.

Art. 6 - Prezzo

1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva di euro ***** (diconsi euro *****) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro ***** tenuto conto del ribasso del *** % offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è determinato in Euro ***** per ogni pasto fornito oltre l'I.V.A. di Legge.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto per il pagamento delle prestazioni.

Art. 8 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA "codice univoco ufficio" IPA - UFT0BT - e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. La società assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. La società inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione *"ipso iure"* del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione *"ipso iure"* del contratto nei

seguenti casi:

- 1) fallimento dell'aggiudicatario;
- 2) subappalto anche parziale ;
- 3) interruzione del servizio, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione può incamerare la cauzione prestata.

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 36/2023

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 13, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 122, del D.Lgs. n. 36/2023 sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 122 del D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo

	economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo	
	contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo	
	bonario ai sensi dell'art 211 del D.Lgs. 36/2023.	
	2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al	
	richiamato art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha	
	natura di transazione.	
	3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale	
	competente per territorio è quello di Pavia	
	Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore	
	L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza	
	delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da	
	qualsiasi responsabilità al riguardo.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi	
	momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità	
	alle pattuizioni.	
	Art. 17 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi	
	finanziari	
	1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta	
	appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa,	
	degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Art. 18 - Osservanza delle condizioni di lavoro	
	1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle	
	disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni	
	sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.	

	2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati	
	nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori	
	a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla	
	categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti	
	da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo,	
	successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 3. L'obbligo	
	permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla	
	sostituzione.	
	4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle	
	associazioni stipulanti o receda da esse.	
	5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa	
	comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del	
	lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.	
	6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa	
	si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato	
	pagamento.	
	Art. 19 - Oneri, stipula e registrazione	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo (determinato sulla base del	
	valore contrattuale desumibile dall'Allegato I.4 al codice) e registro, della copia del	
	contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle	
	misure di legge.	
	2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile	
	dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.	
	3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le	

	parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi	
	assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).	
	4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione	
	appaltante.	
	5. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del	
	presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento	
	dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici,	
	alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei	
	dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse	
	e conseguenti al presente atto.	
	Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato	
	conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n.36/2023.	
	Articolo 20 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi	
	del Regolamento U.E. 679/2016	
	1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la	
	firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali,	
	nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla	
	comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati	
	stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e	
	conseguenti al presente atto.	
	In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di	
	Gravellona Lomellina quale Responsabile del trattamento dei dati personali di	
	titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati	
	al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal	

medesimo, ossia per l'affidamento del servizio di "mensa scolastica".

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 21 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto redatto mediante strumenti

informatici, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previa

accertamento delle loro identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del

D.Lgs. 07.03.2015 n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale – di seguito verificata

a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale ufficiale rogante ho firmato il presente

documento informatico con firma digitale.

per l'Amministrazione Aggiudicatrice

per l'Appaltatore

Il Segretario Comunale
